

Sorgenia S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231

*Parte Speciale F - Reati in tema di Salute
e Sicurezza sul Lavoro*



Indice

Informazioni sul documento	3
1. Fattispecie di reato in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	4
2. Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	5
2.1 Risk assessment in materia di sicurezza	5
3. Principi generali di comportamento	7
4. Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	8
5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	14

Informazioni sul documento

Documenti correlati

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 si compone della "Parte Generale", di singole "Parti Speciali" e da Allegati.

I documenti sono stati così articolati al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento degli stessi. Infatti, mentre la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti.

Documento
Parte Generale
Parte Speciale A - Codice Etico
Parte speciale B - Sistema Sanzionatorio
Parte speciale C - Reati contro la Pubblica Amministrazione
Parte speciale D - Reati societari
Parte speciale E – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato
Allegato 1 - Facsimile dichiarazione dipendenti
Allegato 2 - Facsimile clausola Consulenti/ Collaboratori/ Fornitori/ Appaltatori/Agenti/Procacciatori d'affari
Allegato 3 - Facsimile addendum contrattuale Consulenti/ Collaboratori/ Fornitori/ Appaltatori/Agenti/Procacciatori d'affari

1. Fattispecie di reato in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Sorgenia S.p.A. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.) –**

L'art. 25 *septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2¹, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di Sorgenia S.p.A.

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) –**

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Sorgenia S.p.A. una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di Sorgenia S.p.A., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

¹ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:
 - aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
 - nelle centrali termoelettriche;
 - negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
 - nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
- b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori o terzi all'interno degli uffici o delle pertinenze di appartenenza di Sorgenia S.p.A.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Sono destinatari delle prescrizioni relative al sistema della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tutti i Lavoratori così come definiti dall'art.2 del D.lgs. 81/2008 i Collaboratori, Appaltatori e Fornitori a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nel Paragrafo 4, nonché dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo, nonché da quanto formalizzato nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza).

Le prescrizioni contenute nel presente Modello sono pertanto da considerarsi di completamento alle norme e linee guida di seguito indicate:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche/integrazioni.
- norma BSI OHSAS 18001:2007.

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede specifiche attività demandate a figure aziendali a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- Classificazione dei pericoli;
- Valutazione dei rischi [anche da interferenza];
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Realizzazione degli interventi pianificati;
- Attività di monitoraggio e controllo.

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità produttive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le regole di condotta generali, nonché i principi di controllo e prescrizioni specifiche di seguito indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite dalla funzione Sicurezza e Ambiente della Divisione Generazione di Sorgenia S.p.A.

2.1 Risk assessment in materia di sicurezza

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

1. prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;

2. segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche/integrazioni) ed alla best practices in materia;
3. predisporre un documento di sintesi di gap-analysis – action plan.

A tali fini, gli standard di esecuzione degli interventi di valutazione sono stati:

- norma ISO 19011:2003.

In relazione agli standard di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate alle seguenti fonti:

- normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- norma BSI OHSAS 18001:2007.

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l'organigramma per la sicurezza, i mansionari, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio) condotta presso la sede amministrativa della Società. E' stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, delle figure chiave in materia di sicurezza individuate nel corso degli interventi.

Nel corso delle analisi e valutazioni condotte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ed elementi del sistema di gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- politica della sicurezza;
- soggetti della sicurezza, ruoli, compiti e responsabilità;
- pianificazione dell'identificazione pericoli e valutazione rischi;
- documentazione di valutazione dei rischi;
- elementi gestionali e procedurali;
- elementi operativi;
- informazione, formazione e addestramento;
- gestione, controllo e archiviazione della documentazione;
- certificato di prevenzione incendi;
- preparazione e risposta alle emergenze;

In particolare, le attività di gap analysis sono state guidate dalle seguenti principali finalità:

- ridurre la possibilità che siano commessi i Reati oggetto del risk assessment;
- garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna Criticità/Gap rilevato è stato quindi possibile identificare:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il Gap);
- il livello di priorità del Gap/Piano d'azione;
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento / lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

Tali elementi sono stati formalizzati in un documento denominato Executive Summary, approvato dal Datore di Lavoro e sono riconducibili rispettivamente ai gap ed agli interventi necessari rilevati nell'ambito dell'attività di risk assessment descritta in precedenza.

3. Principi generali di comportamento

La presente sezione contiene i principi di comportamento generali che dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza elencate nel Paragrafo 2;
- Rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ad assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte speciale C - Reati contro la Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Sicurezza e Ambiente della Business Unit Thermo di Sorgenia S.p.A.

4. Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Sono di seguito definiti i principi di organizzativi, gestionali e di controllo diretti alla migliore gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:

- Individuazione del Datore di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, del Delegato del Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo, a cura del CdA;
- Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo a cura del Datore di Lavoro;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina, a cura del Datore di Lavoro;
- Nomina del Medico competente a cura del Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina, sincerandosi preventivamente dei requisiti professionisti;
- Elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con atto sottoscritto dal Datore di Lavoro;
- Verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, da parte del Datore di lavoro o suo Delegato;
- Esistenza di un organigramma che, in materia di sicurezza, illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico
 - il Datore di lavoro;
 - il Delegato del Datore di lavoro;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - i Dirigenti;
 - i Preposti;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso².

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- la Società ha emesso il documento "Politica della Sicurezza" che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l'elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento "Politica della Sicurezza" è emanato dal Datore di Lavoro di Sorgenia S.p.A.;

² Definizioni:

- **"datore di lavoro"**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **"dirigente"**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **"preposto"**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **"responsabile del servizio di prevenzione e protezione"**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **"medico competente"**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **"rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (Art. 2 D.lgs. 81/2008);
- **"addetti al servizio di primo soccorso"** e **"addetti al servizio antincendio"**: soggetti designati ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.lgs. 81/2008.

Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

- la Società è in possesso di un'adeguata e condivisa procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l'implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);
- la Società ha formalizzato un Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08, realizzato tramite un sistema di gestione elettronica condivisa dei dati tecnici e delle informazioni operative e gestionali;
- la Società predispone ove necessario il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- è presente ed adeguatamente diffuso il Piano di Emergenza ed Evacuazione, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- un'apposita procedura specifica le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- sono redatte e condivise procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza; all'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Il piano di formazione è emesso con cadenza annuale e approvato dal Datore di Lavoro, sentito, tra gli altri, il parere dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:

- è presente una procedura, nella quale sono definiti e sostanzianti i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
- viene tenuto un apposito registro degli infortuni accaduti sul luogo di lavoro;
- vengono registrati gli incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
- sono comunicati all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, gli infortuni, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro specificati nella Parte speciale C - Reati contro la Pubblica Amministrazione.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal Medico competente nominato, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; lo stesso formalizza il programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizza i sopralluoghi effettuati, gestisce la documentazione sanitaria, predispone la Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Vengono periodicamente eseguite verifiche/audit in materia di salute e sicurezza; queste sono effettuate in base ad un programma definito in relazione alla valutazione dei rischi od a seguito di esigenze specifiche condivise con il Datore di Lavoro. L'obiettivo di tali verifiche è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche, come previsti

dalla normativa vigente e dal presente Modello, sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- Redazione di un programma di audit annuale di verifica a cura della funzione Ambiente e Sicurezza, sentito l'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
- Lo stesso programma definirà i soggetti a cui saranno delegate dette verifiche, che potranno essere interni od esterni alla Società. Le risultanze di detti interventi dovranno essere trasmesse all'OdV;
- Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
 - Datore di lavoro;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
 - Medico competente;
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - OdV.

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- la documentazione dovrà essere correttamente archiviata dalla Funzione o Ufficio direttamente interessato (ad es.: documentazione societaria Ufficio Societario di Sorgenia S.p.A., documentazione sicurezza Funzione Ambiente e Sicurezza della Business Unit Thermo)
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
- viene predisposta dalla Funzione Ambiente e Sicurezza ed approvata dal Datore di Lavoro una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicuri:
 - a) l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
 - b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - c) l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
 - d) il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione
- Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

1. Individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello.

2. Verifica dell'idoneità tecnico professionale³

Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.

4. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:

- Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
- Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi in oggetto non sono normalmente soggetti al ribasso.⁴ Ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la nullità del contratto stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- L'Ufficio Servizi Legali di Sorgenia S.p.A. e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
- Tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.

5. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.

6. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso⁵.

7. Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza⁶. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore [ivi compreso l'eventuale subappaltatore], l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

8. Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.⁷

Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [DUVRI]. E' stabilito che detto DUVRI abbiadato certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente e sia allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Con riferimento ai contratti stipulati in data antecedente al 25 agosto 2007 e che risultino ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.

³ Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁴ Articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁵ Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁶ Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁷ Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi,

9. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto [e subappalto], d'opera o di somministrazione. Si rammenta che gli adeguamenti del sistema di controllo interno alle prescrizioni di cui al presente capitolo sono oggetto di uno specifico documento definito Action Plan (di cui al Paragrafo 2.4.6 della Parte Generale); l'attuazione di dette misure è oggetto di costante verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto d'appalto avente ad oggetto cantieri temporanei e mobili

Le prescrizioni di cui al paragrafo che precede devono essere ulteriormente specificate, qualora l'appalto abbia ad oggetto un cantiere temporaneo o mobile, come previsto e disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche/integrazioni.

1. Il Committente può incaricare il responsabile dei lavori per svolgere compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs.81/08; nel campo dei contratti pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento⁸.

2. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori se nominato, deve designare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, denominato coordinatore per la progettazione durante la progettazione dell'opera, e denominato coordinatore per l'esecuzione, in fase di esecuzione dell'opera.⁹

3. Il Committente, o il Responsabile dei lavori se nominato, provvede a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di previste dall'allegato XVII del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, l'idoneità tecnico professionale può essere accertata mediante presentazione di:
 - certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII¹⁰
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, tale requisito è soddisfatto mediante:
 - presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;
 - autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.¹¹
- assicurare l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, come 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, si applica l'art. 118 comma 4 secondo periodo del medesimo decreto legislativo¹².
- la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)¹³.

4. Il Committente, o il Responsabile dei lavori se nominato, trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore per la progettazione, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Tale piano, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere trasmesso a sua volta dall'impresa affidataria (appaltatrice) alle imprese esecutrici (subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi.

⁸ Articolo 89 comma 1, lettera c)

⁹ Articolo 89, comma 1, lettere e) ed f) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

¹⁰ Articolo 90, comma 9, lettera a) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹¹ Articolo 90, comma 9, lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹² Articolo 100 comma 6-bis D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche/integrazioni

¹³ Articolo 93 comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 e successive modifiche/integrazioni

Prima dell'inizio dei lavori, ciascuna impresa esecutrice appaltatrice o subappaltatrice, trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, all'impresa affidataria (appaltatrice) che lo trasmette a sua volta al coordinatore per l'esecuzione, previa verifica della congruenza rispetto al proprio.

I lavori potranno avere inizio solo dopo l'esito positivo di tali verifiche.¹⁴

5. Il Committente promuove:

- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

6. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (subappaltatrici) del PSC trasmesso da Committente e la redazione del POS coordinato con il precedente piano, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento dei seguenti obblighi:

- valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28¹⁵,
- aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione¹⁶;
- comunicazione alle imprese appaltatrice e ai lavoratori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente¹⁷;
- promozione della cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, mediante elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenza.¹⁸ Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

7. Il Committente, o l'eventuale Responsabile dei lavori, riceve le segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in merito alle inosservanze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni in merito alle misure di sicurezza e agli obblighi dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, dirigenti o preposti previsti dagli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 con la conseguente proposta di sospendere i lavori, ovvero allontanate le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero ancora risolvere il contratto.

Ove il Committente, o l'eventuale Responsabile dei lavori, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione ricevuta, il coordinatore per l'esecuzione dovrà dare comunicazione dell'inadempimento di cui al precedente periodo all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.¹⁹

¹⁴ Articolo 101 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹⁵ Articolo 17, comma 1, lettera a) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹⁶ Articolo 18, comma 1, lettera z) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹⁷ Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹⁸ Articolo 26, comma 3, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

¹⁹ Articolo 92, comma 1, lettera e), D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- Vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello (incluso il Codice Etico) in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole contrattuali con riferimento a contratti di appalto, somministrazione e opera finalizzate:
 - all'osservanza dei contenuti del Modello e Codice Etico da parte dei terzi legati contrattualmente legati alla Società;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.